



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DE6/43 - 2013

31 ottobre 2013

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E LOGISTICA

SERVIZIO: AFFARI FINANZIARI E GIURIDICI, VIGILANZA E CONTROLLO

UFFICIO: RISORSE FINANZIARIE

OGGETTO:	Contributi di esercizio, di cui alla L.R. n. 62/83 e s.m.i. Erogazione in favore della Società Di Passio Tour a r.l., concessionaria di servizi di trasporto pubblico locale, delle spettanze dovute a titolo di secondo e terzo quadrimestre 2013.
-----------------	--

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI

- la L.R. 9 settembre 1983, n. 62 in materia di Trasporto Pubblico Locale;
- l'art. 20, comma 5, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 ai sensi del quale ai soggetti concessionari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla detta L.R. n. 62/83 relativamente alla erogazione dei contributi regionali, fino alla stipula dei Contratti di Servizio;
- l'art. 80 della L.R. n. 6 del 08.02.05 (legge finanziaria regionale 2005), sostitutivo dell'art. 9 della L.R. n. 47/03 che ha modificato l'art. 56, comma 2 della L.R. n. 62/83, il quale dispone che a partire dell'anno 2005 l'acconto deve essere commisurato al 100% del deficit standard chilometrico preventivo, calcolato per l'anno precedente;
- gli art. 60 e seguenti della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria regionale 2011);
- la L.R. 19 luglio 2011, n. 21 che
 - al comma 1 dell'art. 1, proroga le concessioni fino al 30 settembre 2011;
 - al successivo comma 2 dell'art. 1, dispone che "...la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere (...) un provvedimento di proroga delle concessioni regionali. Allo stesso modo procedono i Comuni titolari di concessioni di trasporto urbano. I provvedimenti (...) in ogni caso non possono superare la durata di un anno";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 641/P in data 19.09.2011 recante "Servizi di Trasporto Pubblico Locale. Regime degli affidamenti diretti. Attuazione dell'art. 63, comma 1 bis L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 introdotto dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 2011, n. 21 a seguito della normativa statale di cui al D.L. 13 agosto 2011, n. 138" la quale stabilisce:
 - la proroga delle concessioni regionali avente ad oggetto i servizi di trasporto pubblico così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. n. 1/11;
 - che gli affidamenti in essere alla data del 30.09.2011 cessano senza ulteriore delibera il 31.03.2012, in conformità con quanto disposto dall'art. 4, comma 32 lett. a) del D.L. n. 138/2011;
 - la potestà dei Comuni, Enti affidanti i servizi di trasporto comunale finanziati con risorse regionali, nell'ambito delle proprie competenze e ove necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto così come riprogrammati ai sensi degli artt. 60 e ss. della L.R. n. 1/11, di valutare di dar corso alla proroga degli affidamenti esistenti alla data del






GIUNTA REGIONALE

30.09.2011 purché per un periodo di tempo non superiore alla data del 31.03.2012 in conformità con quanto disposto dall'art. 4, comma 32 lett. a), del D.L.n. 138/2011;

- l'art. 4, comma 32, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e dall'art. 25 lett. B) punto 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 169 in data 19.03.2012, recante la data del 31.12.2012 quale termine ultimo per l'affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale;
- il comma 20 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il quale stabilisce che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”*;
- il comma 21 dell'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il quale stabilisce che *“Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.”*;
- la Deliberazione n. 12 in data 14.01.2013 con cui la Giunta Regionale d'Abruzzo prende atto *“che sono in corso le attività propedeutiche alla predisposizione della relazione di cui all'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e che pertanto (...) l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale prosegua, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità, agli stessi patti e alle stesse condizioni attualmente previste, per il tempo necessario a dar corso agli adempimenti previsti dalla legge e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2013”* e stabilisce che *“gli enti locali nei cui territori si svolge il servizio urbano finanziato con risorse regionali pongano in essere, con propri atti, le azioni necessarie e conseguenti in modo che l'erogazione dei servizi di loro competenza sia allineata in ordine alla nuova scadenza, all'ultimo termine utile previsto dalla legislazione statale e, quindi, al 31 dicembre 2013, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale”*;
- i provvedimenti di proroga dei Comuni titolari di servizi di t.p.l. agli attuali concessionari ad oggi trasmessi al Servizio in epigrafe;
- la L.R. 22 febbraio 2012, n. 9 recante *“Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale”*;
- la D.G.R. n. 521/P in data 09.08.2012 recante *“Determinazione costi standard preventivi e deficit standard preventivi per l'anno 2011”*;
- la D.G.R. n. 680 in data 23 settembre 2013 rubricata *“Art. 28 bis della L.R. 10 gennaio 2013, n. 10, come modificata dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20. Fondo Unico regionale per il trasporto pubblico locale. Finalizzazione risorse per l'anno 2013”* recante, al punto 2) del deliberato, l'approvazione di apposita tabella riepilogativa della finalizzazione delle risorse del detto Fondo Unico regionale per i singoli settori di intervento e, al punto 4) la disposizione di subordinare l'erogazione alle aziende del trasporto pubblico locale su gomma e ferro della somma di € 13.257.705,37=, pari al 7,15% del Fondo unico regionale, con distinto





GIUNTA REGIONALE

- provvedimento, al raggiungimento degli obiettivi individuati dal D.P.C.M. del 11.03.2013 e del conseguente trasferimento della detta somma da parte dello Stato alla Regione Abruzzo;
- la nota prot. n. RA/262379/DE6 in data 23.10.2013 con cui lo scrivente Servizio comunica al Direttore Regionale preposto ai Trasporti che:
 - ✓ sulla dotazione finanziaria del Fondo unico regionale, pari a complessivi € 185.427.053,68= son stati assunti impegni di spesa per € 117.862.615,06=;
 - ✓ ulteriori € 1.215.278,15= saranno trasferiti ai Comuni di Teramo e L'Aquila (come già provveduto per Chieti e Pescara) per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore autoferrotranvieri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 64 della L.R. 01/11 e s.m.i.;
 - ✓ la disponibilità residua del Fondo Unico Regionale è dunque quantificata in € 66.349.160,47=, di cui il limite alla spesa previsto dalla D.G.R. 680/13 il 20% circa;
 - ✓ al fine di sospendere l'erogazione di € 13.257.705,37= i contributi di esercizio di cui alla L.R. n. 62/83 e i corrispettivi da Contratti di Servizio ancora da erogarsi, nonchè qualsiasi ulteriore erogazione da imputarsi sul ripetuto residuo di stanziamento, saranno decurtati in ragione dell'aliquota sopra indicata.
 - la L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Bilancio pluriennale 2013-2015";
 - gli artt. 51, 55 e 56 della L. R. 29.12.1977 n. 81, come modificata ed integrata dalla L. R. 03.03.1999 n. 13, nonché la L.R. 25 marzo 2002, n. 3;

DATO ATTO

- che le spettanze della Società Di Passio Tour S.r.l. relativamente ai contributi di esercizio di cui alla L.R. n. 62/83 per il secondo quadrimestre c.a., pari a € 22.975,64=, non sono stati erogati poiché la medesima, in esito ad apposita procedura, non era risultata regolare ai fini del DURC, per mancato versamento di contributi INPS;
- che, a seguito della procedura di verifica, effettuata in data 24.10.2013, di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.01.2008, n. 40, finalizzata alla erogazione dei contributi di esercizio di cui alla L.R. n. 62/83 per il secondo quadrimestre c.a., sono state rilevate inadempienze a carico della Società Di Passio Tour a r.l., successivamente sanate come da allegata certificazione di Equitalia Servizi S.p.A.;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DE6/38 in data 24.10.2013 sono stati tra l'altro assunto l'impegno e disposta la liquidazione di complessivi € 18.503.482,89= di cui, in favore della Società Di Passio Tour a r.l., € 22.975,64= a titolo di contributi di esercizio relativi al secondo quadrimestre c.a. e € 18.380,51= relativi al terzo quadrimestre c.a. (decurtati questi ultimi del 20% ai sensi di quanto alle precedenti premesse) ex L.R. n. 62/83 e s.m.i.;

RITENUTO di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento in favore della Società Di Passio Tour a r.l. (██████████) - CIG previsto dall'art. 3 della L. n. 136/1: (██████████) di complessivi € 41.356,15=, salvo conguaglio, con accredito sul c/c dedicato acceso presso la Banca (██████████) identificato dal Codice IBAN: (██████████) la cui movimentazione è autorizzata a (██████████), a valere sull'impegno assunto con la citata Determinazione Dirigenziale n. DE6/38 del 24.10.2013;

D E T E R M I N A

per quanto esposto nella precedente narrativa





GIUNTA REGIONALE

- di dare preliminarmente atto che i pagamenti disposti con il presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. n. 136/10;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive al pagamento in favore della Società Di Passio Tour a r.l. (██████████) – CIG previsto dall'art. 3 della L. n. 136/1: (██████████) di complessivi € 41.356,15=, salvo conguaglio, con accredito sul c/c dedicato acceso presso la Banca ██████████ identificato dal Codice IBAN: ██████████ la cui movimentazione è autorizzata a ██████████ a valere sull'impegno assunto con la citata Determinazione Dirigenziale n. DE6/38 del 24.10.2013;
- di dare altresì atto che la Società di che trattasi è in regola con la normativa antimafia, con l'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con le previsioni del D.M. n. 40/2008 e con la domanda di acconto annuale.

L'estensore
Dott. Giovanni Marchese

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giovanni Marchese

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Flora Antonelli

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

(Decreto Legge 83/2012 convertito con Legge 134/2012)

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo sezione "Amministrazione Aperta" in data _____, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che ha abrogato l'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012, riproponendo, però, sostanzialmente i medesimi adempimenti a carico della P.A..

Pescara, _____

Il responsabile dell'Ufficio
Risorse Finanziarie

Dott. Giovanni Marchese

